



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE 6 - SETTORE TECNICO

Determinazione del Dirigente

N° 472 DEL 31/10/2022

Registro generale N° 1935 del 02/11/2022

OGGETTO: MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, ATTRAVERSO I SERVIZI ON LINE, ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DELLE ISTANZE AUTOCERTIFICATE E PER IL CONTROLLO TECNICO-DOCUMENTALE DEI RELATIVI PROCEDIMENTI DI CILA, SCIA, SCA E CILAS E DOCUMENTAZIONE MINIMA PER LA PROCEDIBILITÀ DELLE ISTANZE BASATE SU AUTOCERTIFICAZIONE.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.321 del Registro Generale del 18/02/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa ex art.13-18 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 del Servizio Urbanistica.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 107 del D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267 individua, fra i compiti demandati ai dirigenti EE.LL., l'adozione e l'emanazione degli atti di gestione dei procedimenti amministrativi, degli atti di gestione del personale e degli atti ai medesimi dirigenti attribuiti dalla Legge, dalle norme regolamentari e dallo Statuto;
- gli interventi organizzativi e gestori di ciascun dirigente, sono finalizzati a conferire alla struttura cui essi sono preposti la maggiore flessibilità possibile, nonché a dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività;
- il legislatore ha aggiornato, ampliato e modificato la normativa riguardante gli interventi edilizi riferiti ai titoli abilitativi compresi nella disciplina del Titolo II del DPR n. 380/2001;
- la dilatazione degli interventi edilizi ricadenti nella semplice comunicazione ovvero in quella asseverata ha incrementato le istanze autocertificate;

- le Comunicazioni di Inizio Attività unitamente alle Segnalazioni Certificate suddette vengono ad identificarsi con gli atti elencati al comma 3 dell'art.47 del DPR n. 445/2000.

PRESO ATTO CHE:

- in data 11 settembre 2013, l'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con la delibera CIVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012; il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- il sistema previsto dal legislatore si articola su due livelli, uno nazionale costituito dal Piano nazionale anticorruzione e uno decentrato, costituito dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ogni amministrazione deve adottare; il Piano nazionale anticorruzione è un atto di indirizzo, avente valenza nazionale, per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione, di durata triennale e aggiornato, di norma, annualmente.
- il PNA ha, in primo luogo, il compito di promuovere l'adozione di misure di prevenzione della corruzione, individuando i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e, inoltre, contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione; il PNA è, pertanto, uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione, dove il concetto stesso di corruzione assume una visione ampia e, difatti, esso è comprensivo di varie situazioni nelle quali, per via dell'attività amministrativa svolta, si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi personali;
- in seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - rif. Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- in data 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù dell'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016; il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi; al documento è allegata la Relazione AIR e le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica;
- con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il Consiglio dell'Autorità con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approva in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Consiglio dell'Autorità con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha successivamente approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- il nuovo Pna individua l'area di rischio "Governare il Territorio" in aggiunta alle altre aree di rischio già precedentemente individuate, ascrivendo a tale area di rischio principalmente il settore dell'Edilizia.

DATO ATTO CHE:

- ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione Ptpc 2022-2024 di cui alla Legge n.190/2012 per il Comune di Pomigliano d'Arco, il Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della Corruzione e della Prevenzione, ha invitato i Dirigenti interessati a valutare ulteriori rischi nell'ambito delle procedure/processi di competenza rispetto a quelli individuati dal Ptpc e a formulare, conseguentemente, proposte di misure a presidio;

- ai fini dell'esecuzione del Ptpc 2022-2024 ed in generale della prevenzione dei fenomeni corruttivi, ad oggi il 6 Settore "Settore Tecnico", in generale per l'intera struttura organizzativa del Settore, ma in particolare per il Servizio Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata dello Sportello Unico per l'Edilizia, ha adottato le seguenti misure di prevenzione:
 - rotazione periodica con indicazione del tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerato a rischio, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità dei Servizi/Uffici e garantendo la rimodulazione delle funzioni attribuite all'Ufficio "Edilizia Privata";
 - quanto sopra in virtù dei seguenti atti:
 - Determinazione Dirigenziale n. 1663/RG del 4/10/2021;
 - Determinazione Dirigenziale n. 2332/RG del 30/12/2021;
 - Determinazione Dirigenziale n. 478/RG del 14/03/2022;
- inoltre, con particolare riferimento ai Responsabili di Servizio, assegnatari di Posizione Organizzativa, si è provveduto alla relativa nomina con Determinazioni Dirigenziali nn. 321, 322 e 323/RG del 18/02/2022, previa procedura selettiva ad evidenza pubblica, che ha previsto una sostanziale rotazione degli incarichi per i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente ed Urbanistica;
- nel caso in cui, infine, non fosse possibile individuare modalità di ripetizione della rotazione, sarebbe stata cura del Dirigente del 6 Settore trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dettagliata e motivata relazione circa i motivi ostativi alla rotazione.

VISTI:

- gli articoli 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in combinato disposto con gli artt.46 e 47, che prevedono, rispettivamente, da un lato, che le Pubbliche amministrazioni effettuino idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e, dall'altro, che ai fini di tali controlli le pubbliche amministrazioni individuino, e rendano note, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione.

CONSIDERATO CHE:

- allo Sportello Unico per l'Edilizia fanno capo, tra l'altro, i procedimenti autocertificati previsti dall'art.6-bis (interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – C.I.L.A.), dall'art. 22 (interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. e dall'art. 24 (Segnalazione Certificata di Agibilità -S.C.A.) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii. riguardanti l'edilizia privata non produttiva, unitamente a quelli ultimi introdotti dalla procedura di CILAS ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021;
- per quanto attiene ai sopra richiamati procedimenti autocertificati del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., in particolare:

CILA:

- l'articolo 6 bis comma 4 lettera b del DPR 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", così come modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222, che rimanda alle Regioni a statuto ordinario la modalità dei controlli, anche a campione, delle comunicazioni di inizio lavori asseverate, CILA;
- l'articolo 6 bis comma 1 del citato Testo unico dell'Edilizia, secondo il quale gli interventi soggetti a CILA sono realizzabili, previa comunicazione dell'inizio dei lavori, solo se conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela

dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio;

- per quanto riguarda, invece, i procedimenti autocertificati previsti dall'art.22 (interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – S.C.I.A. del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii.:

SCIA:

- l'art. 49, comma 4 del DL 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 122/2010, sostituendo integralmente il previgente art. 19 della legge n. 241/1990, ha introdotto l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- l'art. 19 generalizza l'avvio immediato di tutte le attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine, né l'effettuazione di controlli preventivi, purché si tratti di attività per le quali il rilascio dei titoli abilitativi dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, non siano previsti alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti settoriali per il rilascio degli stessi e dunque si tratti di attività che non lascia spazio di discrezionalità all'Amministrazione;
- il comma 1 dell'art. 22 del DPR 380/2001, TU Edilizia, come modificato successivamente dal d.lgs. n. 222 del 2016, subordina a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività di cui al citato articolo 19 della L.241/1990, purché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, gli interventi di:
 - 1) manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
 - 2) restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
 - 3) ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);oltre alle varianti a permessi di costruire previsti ai commi 2 e 2-bis rispettivamente in corso d'opera e quelle comunicate a fine lavori;
- negli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come indicati all'art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001, modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017, è consentito anche il mutamento delle destinazioni d'uso;
- nei casi di interventi che prevedono mutamento delle destinazioni d'uso occorre verificare che sia soddisfatta la dotazione territoriale per servizi prescritta dallo strumento urbanistico generale vigente;
- pertanto, generandosi un possibile dovuto nei confronti dell'amministrazione, autodeterminato dal proponente l'intervento, è necessario procedere alla verifica di quanto asseverato;
- gli interventi realizzabili mediante SCIA ex art. 22 comma 1 lett. c, ovvero qualificati di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 43 della LR 12/05, sono assoggettati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e che pertanto resta ferma la necessità, per essi, di procedere alla puntuale verifica tecnica ed amministrativa;
- la segnalazione deve essere corredata, tra le altre, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati circa gli immobili nello stato di fatto e di progetto, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione;
- il controllo dell'Amministrazione diviene dunque di tipo successivo per cui, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, si adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di

- rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, fatta salva la possibilità di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente;
- nei casi di SCIA ex art. 22 del DPR 380/2001 resta salva l'attività, in materia di interventi che interessino le strutture, dei controlli amministrativi a campione introdotti dalla Regione Campania, delegata alla definizione delle modalità di controllo delle attività di edilizia libera ex art.6, comma 6, lettera b), del DPR n. 380/2001, con Decreto Dirigenziale n. 17/2015, riguardante l'approvazione dei modelli unificati per la richiesta di titoli edilizi abilitativi, ha previsto il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni;
 - nei casi di SCIA in materia edilizia, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6 dell'art. 19, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal DPR 380/01;
 - per quanto attiene ai procedimenti autocertificati previsti dall'art. 24 (Segnalazione Certificata di Agibilità) - S.C.A. del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., in particolare:

SCA:

- in merito alla SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) occorre sintetizzare che essa è il documento che dichiara l'agibilità di un immobile, che viene chiarita all'interno del DPR 380/2001 cioè il Testo Unico dell'Edilizia. Dire che un immobile ha l'agibilità significa ammettere che ha tutti i requisiti richiesti dalla Legge per essere occupato e utilizzato: *"La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata"*;
- fino al 2016, se un proprietario voleva avere il certificato di agibilità, doveva presentare un'istanza al Comune in cui l'immobile era ubicato: ora invece deve presentare lui stesso la SCA – Segnalazione Certificata di Abilità;
- la SCA è formata da due parti: la dichiarazione con i dati del proprietario e dell'immobile e le asseverazioni del tecnico, che può essere un ingegnere, un geometra o un architetto abilitato; la seconda parte è un riepilogo di tutta la documentazione da allegare;
- il Comune riceve quindi la SCA dall'incaricato, se ritiene che l'immobile non abbia i requisiti per essere definito agibile, può rigettare entro 30 giorni la domanda oppure può richiedere delle integrazioni, che il richiedente deve trasmettere entro i 30 giorni successive;
- come detto sopra, prima del 2016, era quindi il Comune a rilasciare l'agibilità della casa su richiesta del proprietario, dopo il 2016 è invece il proprietario ad affidarsi a un tecnico, che a sua volta inoltrerà tutta la documentazione al Comune, che potrà accettare, rifiutare o chiedere documenti integrative; il tecnico dovrà preparare due copie della SCA che il Comune dovrà protocollare presso il Comune di appartenenza; il proprietario dovrà conservare una copia;
- la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) deve essere presentata al Comune entro 15 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, cioè dopo che si sono completati gli interventi previsti nel Permesso di Costruire o nella SCIA: chi non presenta il documento entro questo termine rischia la sanzione amministrativa, che può andare da 77 a 464 euro;
- in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, il dirigente informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza;
- la SCA si deve presentare solo per alcuni interventi:
 - nuove costruzioni;
 - ricostruzioni, ampliamenti, ricostruzioni parziali dell'immobile;
 - ristrutturazione o interventi su edifici esistenti da cui derivano modifiche importanti degli impianti e della struttura di un edificio;
- si tratta, quindi, di un documento necessario qualora si volesse richiedere un Bonus Casa, come il Bonus Ristrutturazione o il Superbonus 110% per l'agibilità del sottotetto;

- come detto, la Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata in Comune: ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:
 - modello SCA, che contiene i dati sull'immobile, e che comprende anche il Modello di Asseverazione del direttore dei lavori completo di tutti i documenti legati alla conformità delle opere al progetto, rispetto delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico, messa a norma degli impianti, valutati secondo le direttive della normativa in vigore;
 - certificato di collaudo statico;
 - dichiarazione di conformità delle opere rispetto alla normativa vigente, quindi anche l'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
 - estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale e planimetria aggiornata;
 - dichiarazione dell'impresa circa la conformità di tutti gli impianti e lavoro in condizioni di sicurezza;
 - APE, cioè Attestato di Prestazione Energetica dell'Immobile;
 - Certificato di Prevenzione Incendi;
- per quanto attiene ai procedimenti autocertificati previsti di CILAS ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021, in dettaglio:

CILAS:

- la CILA superbonus o semplicemente CILAS è un nuovo titolo abilitativo introdotto con la conversione in legge del il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio, meglio conosciuto come "*Decreto Semplificazioni*": la sua introduzione è stata pensata per semplificare le pratiche burocratiche relative ai lavori oggetto di Superbonus 100% per cui è necessaria la CILA; si tratta di una vera e propria procedura amministrativa che richiede l'intervento di un architetto, un ingegnere, un geometra o comunque un tecnico abilitato;
- rispetto alla CILA tradizionale questo nuovo titolo abilitativo presenta le seguenti differenze:
 - bisogna indicare se gli interventi sono agevolati dal Superbonus 110%;
 - bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione energetica;
 - bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati al miglioramento sismico;
 - non occorre attestare lo stato legittimo dell'immobile;
 - è richiesta una descrizione sintetica degli interventi;
 - l'integrazione di elaborati grafici è facoltativa;
- un'ulteriore differenza con il titolo abilitativo tradizionale sta nel fatto che la CILAS non può essere utilizzata per interventi di demolizione e ricostruzione;
- nell'accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è possibile trovare anche il modello unificato su scala nazionale della CILA Superbonus, esso si compone di quattro parti che devono essere necessariamente compilate per conferire validità al titolo abilitativo:
 - Prima Parte: Indicazioni soggettive;
 - Seconda parte: Asseverazioni e dichiarazioni del progettista;
 - Terza parte: Riepilogo della documentazione allegata alla Cilas;
 - Quarta Parte: informativa privacy Reg. UE 679\2016;
- secondo la normativa, tutte le opere previste dall'articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 33 del D.L. n.77 del 2021, costituendo interventi per l'efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria e devono essere legittimati tramite CILAS;
- la CILAS deve riguardare esclusivamente gli interventi ammessi a Superbonus (trainanti e trainati);
- la CILAS è necessaria anche quando i lavori, ammessi al Superbonus, consistono esclusivamente in interventi di Manutenzione Ordinaria e come tali inquadrati in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01 (es.: isolamento della copertura con

- ripristino manto, pannelli solari termici e fotovoltaici, sostituzione caldaia, installazione ascensori e piattaforme elevatrici interne agli edifici al fine del superamento barriere architettoniche, sostituzione infissi, installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici, ecc.);
- la CILAS deve essere completa di Autorizzazioni e pareri di competenza Enti Terzi;
 - qualora siano previste ulteriori opere non ammesse a Superbonus ma strettamente correlate a quelle ammesse al Superbonus (es: modifiche interne e/o prospettiche da assoggettare a CILA o SCIA correlate a realizzazione di cappotto esterno), occorre presentare la CILAS come autonoma pratica edilizia, preceduta però dalla pratica ordinariamente richiesta per gli interventi correlati, in modo da poter riportare sulla CILAS gli estremi di presentazione della pratica "correlata", come previsto al quadro d.3 del modulo CILAS;
 - nel caso in cui siano previste ulteriori opere non ammesse a Superbonus e non strettamente correlate a quelle ammesse al Superbonus (es: realizzazione modifiche alle tramezzature interne realizzate contestualmente al cappotto esterno con sostituzione caldaia), occorre presentare distintamente un ulteriore titolo abilitativo (CILA, SCIA) e la CILAS non costituisce integrazione di questo titolo;
 - la comunicazione deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento;
 - il diritto sul bene deve essere compatibile con la natura dell'intervento richiesto;
 - l'attività edilizia può essere iniziata contestualmente alla data di presentazione della comunicazione che deve essere corredata, nei casi in cui ci sia la necessità di acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso di altri uffici e/o enti, di detti pareri o atti autorizzativi;
 - relativamente alle unifamiliari (erroneamente chiamate "villette"), non vi è dubbio che la precedente versione dell'art.119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (*Decreto Rilancio*), quella aggiornata alla Legge n.234/2022 (*Legge di Bilancio*), avesse previsto un orizzonte temporale sul superbonus abbastanza chiaro;
 - con l'introduzione del comma 8-bis era stato previsto un sistema di eccezioni alla regola generale che fissa la scadenza del bonus 110% al 30 giugno 2022; in particolare, restando sul soggetto beneficiario di cui all'art.119, comma 9, lettera b) del *Decreto Rilancio* (le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio), era stata ancorata la possibilità di proroga al 31 dicembre 2022 all'eventualità che al 30 giugno 2022 (data di scadenza del bonus) fosse stato realizzato il 30% dell'intervento;
 - successivamente, il Decreto Legge n.50/2022 ha recentemente modificato quest'ultima data prevedendo che per arrivare al 31 dicembre 2022 sarebbe stato sufficiente completare il 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022;
 - una interpretazione puntualmente è arrivata nella nuova circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate;
 - relativamente agli interventi di superbonus 110% sulle unifamiliari occorre prendere come riferimento i seguenti commi dell'art. 119:
 - comma 1 - che fissa la scadenza degli interventi trainanti di ecobonus 110% al 30 giugno 2022;
 - comma 2 - che fissa la scadenza degli interventi trainati di ecobonus 110% al 30 giugno 2022 ("congiuntamente ai trainanti");
 - comma 4 - che fissa la scadenza dell'intervento di sismabonus 110% al 30 giugno 2022;
 - comma 4-bis - che fissa la scadenza dell'intervento trainato di sismabonus 110% al 30 giugno 2022 ("congiuntamente al sismabonus 110%");
 -
 - comma 8-bis - che limitatamente agli edifici unifamiliari recita "*Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del*

110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo";

- dal punto di vista lessicale la scadenza di cui al comma 8-bis unita a quella degli altri commi lascia evidentemente "scoperto" il periodo tra il 30 giugno e il 30 settembre 2022; ma stessa cosa si potrebbe pensare per i soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettere c) e d) del D.L. n. 34/2020 (IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa) per i quali è stato stabilito che se al 30 giugno 2023 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il bonus 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023: ma in questo caso non vi è dubbio che i lavori potranno cominciare anche fino al 30 giugno 2023 e che quindi non sia certamente "scoperto" il periodo precedente fino al 30 giugno 2022 (data di scadenza generale del superbonus);
- benché la norma non sia stata scritta nel migliore dei modi, una interpretazione poco rigorosa ma certamente più vicina alla ratio del legislatore, porta a ritenere che anche i lavori avviati con comunicazione o altro titolo edilizio dopo il 30 giugno 2022 potranno utilizzare il superbonus, ma solo a patto che al 30 settembre 2022 si siano completati il 30% dei lavori (in caso contrario niente bonus);
- è opportuno ricordare che per dimostrare il raggiungimento del 30% del SAL servirà una relazione tecnica da parte di un professionista che, ancora una volta, si ritroverà ad avere un compito gravoso che lo metterà in mezzo nel pericolosissimo triangolo committente-impresa-Agenzia delle Entrate;
- come anticipato, la risposta al dubbio è arrivata con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n.23/E che in premessa, definendo l'orizzonte temporale di fruizione del superbonus per i vari soggetti beneficiari, ha ammesso che la scadenza prevista per le unifamiliari è il 30 settembre 2022 (quindi si possono certamente presentare CILAS anche dopo il 30 giugno 2022) e che se entro questa data sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il bonus 110%, la scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- attualmente un numero sempre più consistente rilevante di interventi edilizi è assoggettabile a CILA, ai sensi dell'art.6 del DPR 380/2001, a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 ed ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001, a SCA ai sensi degli articoli 24 e 25 del DPR 380/2001, a CILAS ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021, per cui l'interessato ed il professionista abilitato attestano ed asseverano, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge.

PRESO ATTO CHE:

- la Regione Campania, delegata alla definizione delle modalità di controllo delle attività di edilizia libera ex art.6, comma 6, lettera b), del D.P.R. n.380/2001, con Decreto Dirigenziale n.17/2015, riguardante l'approvazione dei modelli unificati per la richiesta di titoli edilizi abilitativi, ha previsto il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni;
- pervengono al Servizio Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata un numero consistente di pratiche edilizie tra le altre istanze basate su autocertificazione, Comunicazioni di Inizio Lavori, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Segnalazioni Certificate di Agibilità e CILAS che, in considerazione del carico di lavoro assegnato sullo smaltimento dell'arretrato degli anni pregressi 2019, 2020 e 2021 di tutte le tipologie di pratiche edilizie non ancora esitate, con riguardo specifico alle istanze di PDC, ordinari ed in variante, degli accertamenti di conformità ex art.36 e 37 del DPR 380/2001, come da relazioni dettagliate periodiche del Dirigente del 6 Settore sull'avanzamento del carico di lavoro ed in rapporto al personale, si rende necessario

procedere ad un controllo progressivo e differenziato delle pratiche, adottando un criterio di selezione casuale e non prevedibile per gli approfondimenti di merito delle pratiche selezionate;

- nelle more di adozione di un portale telematico dei Servizi OnLine dedicato alla presentazione delle pratiche edilizie di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia del Servizio Urbanistica che possa filtrare le istanze effettivamente complete **negli aspetti compilativi** dei modelli, è necessario garantire, comunque, la verifica generalizzata di ricevibilità o procedibilità delle pratiche di CILA, SCIA, SCA e CILAS.

CONSTATATO CHE:

- da una analisi condotta dal Servizio Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata in merito alle i
- stanze basate su autocertificazione, non per attività produttive (SUAP), presentate al SUE nel periodo 1 gennaio - 15 ottobre 2022 è emerso quanto evidenziato nella seguente tabella:

PERIODO	a. CILA	b. SCIA	c. SCA	d=a+b+c TOT	e. CILAS	f=a+b+c+d TOT	g=d+f TOT
Gennaio 2022	22	2	1	25	5	30	55
Febbraio 2022	19	6	4	29	25	54	83
Marzo 2022	31	8	4	43	25	68	111
Aprile 2022	27	3	7	37	15	52	89
Maggio 2022	23	10	12	45	16	61	106
Giugno 2022	42	11	8	61	31	92	153
Luglio 2022	28	4	15	47	11	58	105
Agosto 2022	14	6	8	28	9	37	65
Settembre 2022	38	7	12	57	6	63	120
1 – 15 Ottobre	22	4	6	32	1	33	65
totale	266	61	77	404	144	548	952
Media mensile	26,6	6,1	7,7	40,4	14,4	54,8	95,2
20%media totale	5,32	1,2	1,5	8,08	2,88	10,96	19,04

- dal 1 gennaio 2022 e fino a tutto il 30/09/2022, quindi, mediamente ogni 30 giorni, l'Ufficio Edilizia Privata del Servizio Urbanistica – avrebbe dovuto istruire mensilmente e mediamente circa **40** pratiche basate su autocertificazione presentate al SUE, con responsabilità di soli n.2 istruttori tecnici, assunti a tempo pieno ma determinato, a cui sono da aggiungere le pratiche trasmesse dal SUAP con differente Responsabile del Procedimento;
- inoltre, dal 30 settembre 2021 a tutto il 30 settembre 2022, l'Ufficio Edilizia Privata del Servizio Urbanistica – avrebbe dovuto ulteriormente istruire mensilmente e mediamente circa **55** pratiche basate su autocertificazione presentate al SUE correlate al DL 34/2020 e DL 77/2021 (Legge 108/2021) – CILAS per il superbonus 110%, come conteggiate nella sopra evidenziata tabella;
- a partire prima dal 15 settembre e successivamente dal 3 ottobre 2022 sino a tutt'oggi, l'ufficio Edilizia Privata trova supporto in n.2 istruttori tecnici, assunti a tempo pieno ed indeterminato, in aggiunta ad n.1 sola risorsa organizzativa istruttore tecnico, assunta a tempo pieno ma determinato per ulteriore un anno, per la gestione specifica delle pratiche edilizie;
- per sua natura la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata CILA non rappresenta un titolo abilitativo al pari della SCIA e del PdC ma una mera comunicazione (asseverata) prodotta solo per essere semplicemente conosciuta dalla Pubblica Amministrazione, affinché questa ultima possa verificare che le opere previste effettivamente rientrino in quelle di modesta entità;
- per la CILA, pertanto, in presenza di difetti o carenze documentali, la pratica risulta improcedibile e comunque sono fatti salvi poteri sanzionatori da parte della PA;
- in caso di pratica edilizia basata su asseverazione (CILA e SCIA), il professionista asseveratore acquisisce il ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, rimanendo penalmente responsabile per falso ideologico (art.481 c.p.);

pertanto nel caso di dichiarazioni mendaci e rappresentazioni non veritiere (in particolare per la rappresentazione dello stato dei luoghi, ricognizione dei vincoli presenti e la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti ed alla normativa edilizia-urbanistica), si procede con segnalazione conseguente alle autorità giudiziarie ed all'ordine professionale di appartenenza;

- in particolare il professionista tecnico asseveratore, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, deve asseverare che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, sia conforme agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti e che sia compatibile con la normativa in materia sismica e rendimento energetico;
- qualora le opere previste con la CILA siano di natura tale da non potersi effettuare con la mera Comunicazione ma invece con SCIA e PdC, la CILA stessa è di fatto inefficace ab origine in quanto ipoefficace e le opere realizzate divengono qualificabili come compiute in assenza del relativo titolo, con conseguente applicazione da parte della PA dei normali poteri sanzionatori (ripristinatori e/o pecuniari) ai sensi del DPR n.380/2001;
- di conseguenza ai fini della verifica di ricevibilità o procedibilità delle pratiche edilizie di CILA e SCIA la documentazione minima della pratica è relativa a:

1. completa ed esaustiva compilazione del Modello unico regionale con indirizzo PEC del tecnico asseveratore a cui inviare la corrispondenza in modalità esclusiva anche per delega del richiedente, datato, timbrato e firmato digitalmente;
2. relazione tecnico-illustrativa con verifica della conformità edilizio-urbanistica dell'intervento datata, timbrata e firmata digitalmente;
3. elaborati grafici dello stato legittimo e di progetto, datati, timbrati e firmati digitalmente;
4. documentazione fotografica datata, timbrata e firmata digitalmente;
5. la pratica deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** mediante l'inoltro attraverso i *Servizi On Line* dell'Ente, previa autenticazione, dal sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile attraverso il seguente link:

<https://servizi.comune.pomiglianodarco.na.it/portal/autenticazione/>

attraverso cui verrà acquisito il protocollo generale d'ingresso unitamente al numero progressivo dell'acronimo **CIL-SUE-CAB-CILAS/N.../202..** dell'archivio informatico dello Sportello Unico per l'Edilizia: si ribadisce che resta confermata la necessità della presentazione di copia cartacea di cortesia corredata di dichiarazione asseverata di conformità degli elaborati cartacei alla pratica trasmessa a mezzo *Servizi On Line*.

mentre **la verifica di merito** consiste negli approfondimenti relativi a:

1. stato legittimo dell'immobile oggetto di intervento;
2. natura delle opere previste ed effettiva ammissibilità con mera CILA o SCIA;
3. conformità delle opere previste con la normativa edilizia-urbanistica e la strumentazione urbanistica vigente.
4. controllo della regolarità contributiva delle imprese operanti nel cantiere

TENUTO CONTO della complessità e articolazione dei compiti svolti, nonché delle effettive risorse organizzative disponibili al Servizio Urbanistica.

PRESO ATTO che, per tutto quanto sopra detto, non è oggettivamente possibile svolgere un controllo sistematico sulla totalità delle pratiche asseverate pervenute.

RILEVATO che si rende necessario adottare un criterio di selezione casuale e non prevedibile delle comunicazioni da lavorare, al fine di evitare che tale scelta avvenga a discrezione del Responsabile del Procedimento.

RITENUTO CHE:

- per tutto quanto sopra considerato, l'attività istruttoria della CILA, delle SCIA, delle SCA e delle CILAS può ricondursi a due fasi differenti e progressive (con le eccezioni per le sole SCA e CILAS):

1° FASE: verifica generalizzata di ricevibilità o procedibilità con popolamento dell'archivio digitale comunale dello Sportello Unico per l'Edilizia (pratiche registrate in base alla procedibilità), su documentazione minima relativa a:

1. completa ed esaustiva compilazione del Modello unico regionale con indirizzo PEC del tecnico asseveratore a cui inviare successivamente, eventuale ulteriore corrispondenza in modalità esclusiva per delega del committente/richiedente;
2. relazione tecnico-illustrativa con verifica della conformità edilizio-urbanistica dell'intervento, datata, timbrata e firmata digitalmente;
3. elaborati grafici dello stato legittimo e di progetto, datati, timbrati e firmati digitalmente;
4. documentazione fotografica datata, timbrata e firmata digitalmente;
5. la pratica deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** mediante l'inoltro attraverso i Servizi *On Line* dell'Ente, previa autenticazione, dal sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile attraverso il seguente link:

<https://servizi.comune.pomiglianodarco.na.it/portal/autenticazione/>

attraverso cui verrà acquisito il protocollo generale d'ingresso unitamente al numero progressive dell'acronimo **CIL-SUE-CAB-CILAS/N./202..** dell'archivio informatico dello Sportello Unico per l'Edilizia: si ribadisce che resta confermata la necessità della presentazione di copia cartacea di cortesia corredata di dichiarazione asseverata di conformità degli elaborati cartacei alla pratica trasmessa a mezzo *Servizi On Line*;

2° FASE: verifica di merito con approfondimento di:

1. stato legittimo dell'immobile oggetto di intervento;
 2. natura delle opere previste ed effettiva ammissibilità con mera CILA, SCIA, SCA, CILAS;
 3. conformità delle opere previste con la normativa edilizia-urbanistica e la strumentazione urbanistica vigente; questa può essere condotta per sorteggio di pratiche (verifica a campione) nella misura del 20% delle pratiche presentate negli ultimi 30 gg, con arrotondamento per eccesso, e comunque non meno di 5 ogni 30 gg. (pratiche registrate in base alla conformità); nelle more di diverse e più specifiche regolamentazioni regionali, il sorteggio per le verifiche a campione può avvenire ricorrendo a generatori automatici messi a disposizione dal software CIVILIA WEB della Software House dell'Ente Deda Next per il sorteggio degli atti da sottoporre a verifica per i controlli interni: <http://servizipa.dedacenter.it:8180/portal/CW.do>) con verbale da pubblicare regolarmente sul sito *web* istituzionale dell'ente, nell'area tematica del Servizio Edilizia Privata SUE; al di fuori dei casi sorteggiati, i controlli di conformità urbanistico-edilizia sulle CILA, SCIA, SCA e CILAS inoltrate potranno essere avviati anche:
 - a seguito di richieste da parte di altre Amministrazioni e da parte dell'Autorità Giudiziaria o disposte dal sottoscritto Responsabile del Servizio oltre che dal Dirigente del 6 Settore;
 - quando ciò sia necessario in funzione degli adempimenti in tema di vigilanza edilizia/urbanistica richiesti dal Servizio Ambiente per il controllo del territorio;
 - qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di competenza (evidenti e fondati dubbi su rappresentazioni fuorvianti e dichiarazioni mendaci);
- il sorteggio per il controllo a campione potrebbe essere effettuato in seduta pubblica il primo mercoledì di ogni mese e riguardare le CILA, le SCIA, le SCA e le CILAS presentate nel mese precedente interamente considerato e quindi dal giorno uno al termine del mese: laddove le giornate sopra definite coincidessero con una festività, si potrà procedere la prima giornata utile successive;
- l'Ufficio Edilizia Privata potrà essere incaricato di gestire le operazioni di sorteggio e verbalizzazione alla presenza di almeno due testimoni da individuarsi tra il personale in servizio presso il Servizio Urbanistica o, in mancanza, da reperirsi comunque nell'ambito del personale del 6 Settore "Ufficio Tecnico"; l'Ufficio Edilizia Privata dello Sportello Unico per l'Edilizia

provvederà alla pubblicazione del suddetto verbale sul sito web dell'Ente in una Sezione tematica specificamente predisposta;

- tutte le estrazioni avverranno utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale di sequenze numeriche che garantisce la casualità, la trasparenza e l'imparzialità di tutte le operazioni, restando salvi i principi sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di riservatezza.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, in ragione del numero consistente di Comunicazioni di Inizio lavori Asseverate, tra le altre istanze basate su autocertificazione, in rapporto al personale ed al carico di lavoro assegnato all'Ufficio Edilizia Privata del Servizio Urbanistico, si rende necessario procedere ad un controllo progressivo e differenziato delle pratiche, adottando un criterio di selezione casuale e non prevedibile per gli approfondimenti di merito delle pratiche selezionate, si propone l'approvazione della verifica progressiva e differenziata delle pratiche edilizie di Comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, delle segnalazioni certificate SCIA e SCA e delle CILAS, garantendo una verifica generalizzata di ricevibilità o procedibilità e una verifica di merito a campione mediante sorteggio, come premesso per la 1° e 2° fase.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Stefano Sasso

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.4 del 23/02/2021 di nomina quale Dirigente del 6 Settore "Settore Tecnico";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n.380/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTA la relazione istruttoria e ritenuta farla propria per i motivi in premessa riportati che si intendono integralmente richiamati

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la documentazione minima delle istanze basate su autocertificazione ai fini della mera procedibilità come segue:

- completa ed esaustiva compilazione del Modello unico regionale con indirizzo PEC del tecnico asseveratore a cui inviare successivamente, eventuale ulteriore corrispondenza in modalità esclusiva per delega del committente/richiedente;
- relazione tecnico-illustrativa con verifica della conformità edilizio-urbanistica dell'intervento, datata, timbrata e firmata digitalmente;
- elaborati grafici dello stato legittimo e di progetto, datati, timbrati e firmati digitalmente;
- documentazione fotografica datata, timbrata e firmata digitalmente;

- **DI DISPORRE:**

- per tutto quanto sopra considerato, l'attività istruttoria della CILA, delle SCIA, delle SCA e delle CILAS può ricondursi a due fasi differenti e progressive (con le eccezioni per le sole SCA e CILAS):

1° FASE: verifica generalizzata di ricevibilità o procedibilità con popolamento dell'archivio digitale comunale dello Sportello Unico per l'Edilizia (pratiche registrate in base alla procedibilità), su documentazione minima relativa a:

1. completa ed esaustiva compilazione del Modello unico regionale con indirizzo PEC del tecnico asseveratore a cui inviare successivamente, eventuale ulteriore corrispondenza in modalità esclusiva per delega del committente/richiedente;
2. relazione tecnico-illustrativa con verifica della conformità edilizio-urbanistica dell'intervento, datata, timbrata e firmata digitalmente;
3. elaborati grafici dello stato legittimo e di progetto, datati, timbrati e firmati digitalmente;
4. documentazione fotografica datata, timbrata e firmata digitalmente;
5. la pratica deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** mediante l'inoltro attraverso i Servizi *On Line* dell'Ente, previa autenticazione, dal sito web istituzionale dell'Ente, raggiungibile attraverso il seguente link:

<https://servizi.comune.pomiglianodarco.na.it/portal/autenticazione/>

attraverso cui verrà acquisito il protocollo generale d'ingresso unitamente al numero progressive dell'acronimo **CIL-SUE-CAB-CILAS/N.../202..** dell'archivio informatico dello Sportello Unico per l'Edilizia: si ribadisce che resta confermata la necessità della presentazione di copia cartacea di cortesia corredata di dichiarazione asseverata di conformità degli elaborati cartacei alla pratica trasmessa a mezzo *Servizi On Line*;

2° FASE: verifica di merito con approfondimento di:

1. stato legittimo dell'immobile oggetto di intervento;
2. natura delle opere previste ed effettiva ammissibilità con mera CILA, SCIA, SCA, CILAS;
3. conformità delle opere previste con la normativa edilizia-urbanistica e la strumentazione urbanistica vigente; questa può essere condotta per sorteggio di pratiche (verifica a campione) nella misura del 20% delle pratiche presentate negli ultimi 30 gg, con arrotondamento per eccesso, e comunque non meno di 5 ogni 30 gg. (pratiche registrate in base alla conformità); nelle more di diverse e più specifiche regolamentazioni regionali, il sorteggio per le verifiche a campione può avvenire ricorrendo a generatori automatici messi a disposizione dal software CIVILIA WEB della Software House dell'Ente Deda Next per il sorteggio degli atti da sottoporre a verifica per i controlli interni: <http://servizipa.dedacenter.it:8180/portal/CW.do>) con verbale da pubblicare regolarmente sul sito *web* istituzionale dell'ente, nell'area tematica del Servizio Edilizia Privata SUE; al di fuori dei casi sorteggiati, i controlli di conformità urbanistico-edilizia sulle CILA, SCIA, SCA e CILAS inoltrate potranno essere avviati anche:
 - a seguito di richieste da parte di altre Amministrazioni e da parte dell'Autorità Giudiziaria o disposte dal sottoscritto Responsabile del Servizio oltre che dal Dirigente del 6 Settore;
 - quando ciò sia necessario in funzione degli adempimenti in tema di vigilanza edilizia/urbanistica richiesti dal Servizio Ambiente per il controllo del territorio;
 - qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti di competenza (evidenti e fondati dubbi su rappresentazioni fuorvianti e dichiarazioni mendaci);
- che il sorteggio per il controllo a campione verrà effettuato in seduta pubblica il primo mercoledì di ogni mese e riguarderà le CILA, le SCIA, le SCA e le CILAS presentate nel mese precedente interamente considerato e quindi dal giorno uno al termine del mese, con decorrenza dalle pratiche inoltrate allo SUE dal 1 novembre 2022; laddove le giornate sopra definite coincidessero con una festività, si procederà la prima giornata utile successiva.
- **DI INCARICARE** il Responsabile di P.O. del Servizio Urbanistica della gestione delle operazioni di sorteggio e verbalizzazione alla presenza di almeno due testimoni da individuarsi tra il personale in Servizio o, in mancanza, da reperirsi comunque nell'ambito del personale del 6 Settore "Ufficio Tecnico"; l'Ufficio Edilizia Privata dello Sportello Unico per l'Edilizia provvederà alla pubblicazione del suddetto verbale sul sito *web* dell'Ente in una Sezione tematica specificamente predisposta.
- **DI DISPORRE:**
 - la comunicazione della presente determinazione a tutto il personale in servizio presso il Servizio Urbanistica del 6 Settore "Settore Tecnico";
 - l'attivazione delle procedure di verifica e controllo di cui sopra con riferimento alle **pratiche CILA, SCIA, SCA e CILAS** a partire dal **01/11/2022**, predisponendo apposito avviso pubblico di anticipazione delle procedure di sorteggio da pubblicare in home page del sito web istituzionale dell'Ente;
 - che tutte le estrazioni avverranno utilizzando il sorteggio ricorrendo a generatori automatici messi a disposizione dal software CIVILIA WEB della Software House dell'Ente Deda Next: <http://servizipa.dedacenter.it:8180/portal/CW.do>) con verbale da pubblicare regolarmente sul sito *web* istituzionale dell'ente, nell'area tematica del Servizio Edilizia Privata SUE;
 - che il sorteggio così stabilito garantisce la casualità, la trasparenza e l'imparzialità di tutte le operazioni, restando fatti salvi i principi sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di riservatezza;

- l'aggiornamento delle procedure di verifica e controllo disposte con il presente atto in sede di adeguamento del portale telematico dedicato alla presentazione delle pratiche edilizie dei *Servizi On Line* e successive implementazioni del software *CIVILIA WEB* della Software House dell'Ente *Deda Next* per la gestione in *back office* delle stesse.
- **DI DARE ATTO:**
- che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione;
- che con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D. lgs 267/2000 introdotto con Legge n. 213/2012.

VISTO:

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
arch. Stefano Sasso

IL DIRIGENTE
(Arch. Anna Lucia Casalvieri)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
(Provincia di Napoli)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, ATTRAVERSO I SERVIZI ON LINE, ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DELLE ISTANZE AUTOCERTIFICATE E PER IL CONTROLLO TECNICO-DOCUMENTALE DEI RELATIVI PROCEDIMENTI DI CILA, SCIA, SCA E CILAS E DOCUMENTAZIONE MINIMA PER LA PROCEDIBILITÀ DELLE ISTANZE BASATE SU AUTOCERTIFICAZIONE.

Visto si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** (PARERE di cui all'art. 147 bis del Dec. Legs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Li, 02/11/2022

IL DIRIGENTE

Arch. Anna Lucia Casalvieri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
